

Zeitschrift: Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport

Herausgeber: Scuola federale dello sport di Macolin

Band: 54 (1997)

Heft: 8

Artikel: È un principio applicabile anche ai rapporti di lavoro tra sportivo e club? : "Tu non mi paghi? Allora io non lavoro!"

Autor: Canevascini, Brenno

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-999311>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 30.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

È un principio applicabile anche ai rapporti di lavoro tra sportivo e club?

«Tu non mi paghi? Allora io non lavoro!»

di Brenno Canevascini, avvocato

Sempre più i rapporti tra lo sportivo e il suo club d'appartenenza, segnatamente negli sport tipicamente di squadra, tendono inevitabilmente ad agganciarsi ai principi giuridici che reggono i normali rapporti di lavoro.

Intanto è pacifico che il contratto che lega uno sportivo alla società è un vero e proprio contratto di lavoro anche se finora non tutti i principi del normale contratto di lavoro (quello previsto dalle norme del Codice delle Obbligazioni) hanno trovato applicazione anche nei rapporti lavorativi all'interno del microcosmo sportivo.

In effetti molti (troppi) erano i vincoli che non permettevano al lavoratore (leggi: giocatore) di scegliersi il datore di lavoro (leggi: club), il luogo di lavoro ed il periodo lavorativo che maggiormente preferivano.

A questo proposito basta semplicemente pensare ai vincoli posti dai regolamenti federativi sui trasferimenti che limitavano ad un preciso e ristretto periodo dell'anno la possibilità per il giocatore di trasferirsi da un club all'altro ed addirittura di allacciare delle trattative in vista di un trasferimento.

Recentemente il Tribunale Federale, massima istanza giudiziaria svizzera, ha emanato una sentenza di sicuro interesse pratico in materia di diritto del lavoro affermando testualmente quanto segue:

«Sintanto che il datore di lavoro è in ritardo con il pagamento di salari scaduti, il lavoratore può rifiutarsi di lavorare. Se il rifiuto di lavorare è giustificato, il lavoratore mantiene il suo diritto al versamento del salario senza essere obbligato a fornire la propria prestazione.»

Questo principio è da ricondurre alla teoria generale dei contratti bilaterali ove le parti al contratto devono sempre fornire la prestazione convenuta.

Questo principio potrebbe essere di grande attualità anche nello sport



Hanno diritto al salario. (foto: Archivio SFSM)

ove (specialmente nel calcio) sono sempre più frequenti i casi in cui le società sono in ritardo (sovente grave) nel pagamento degli stipendi e delle prestazioni accessorie (premi di partita, premi di presenza, eccetera).

Ed allora su un piano squisitamente teorico (ma giuridicamente inappuntabile) il giocatore che non viene pagato, dopo aver richiamato ai suoi obblighi il club, potrebbe anche starsene tranquillamente a casa, rispettivamente cercarsi un'altra collocazione.

Questa facoltà del giocatore appare però più problematica nell'applicazione pratica. In effetti questo modo d'agire potrebbe rivoltarsi in modo brutale nei confronti di quegli sportivi che lo mettono in atto, rischiando di essere tacciati di «sovversivi» o di «piantagran» con tutte le conseguenze facilmente intuibili sul piano dell'immagine e delle possibilità future di trasferimento in altre società.

D'altro canto poi non va dimenticato che il giocatore ha tutto l'interesse ad allenarsi intensamente così da

sempre essere al massimo del proprio rendimento: rimanersene a casa con la pancia all'aria gli gioverebbe poco da un profilo personale e professionale.

V'è però il rovescio della medaglia: in effetti con il regolamento dei trasferimenti molto più aperto e permissivo che non in passato, il giocatore ha ampie possibilità (praticamente durante quasi tutta la stagione agonistica) di cambiare società nel caso egli non venisse pagato.

Il grosso pericolo nel caso si realizzasse uno simile scenario è legato alla regolarità del campionato: in effetti un determinato club che si trova in difficoltà potrebbe vedersi scappare improvvisamente un buon numero di giocatori, ciò che avrebbe quale diretta conseguenza un marcato indebolimento dell'organico.

In tal caso il regolare svolgimento del campionato potrebbe venir falsato. Evidentemente trovare la giusta misura non è facile in quanto lo sportivo rappresenta un tipo particolare di lavoratore, insomma non è un lavoratore come un altro.

In questo senso comunque nel calcio qualcosa si è mosso anche per arginare il crescente numero di cause giudiziarie che negli ultimi anni ha visto confrontati giocatori e club per ritardato o per mancato pagamento integrale di stipendi e premi. Nell'ambito dell'elaborazione del contratto di lavoro unificato per tutti i giocatori di Lega Nazionale (da non confondere con il contratto collettivo in senso sindacale) una particolare attenzione è stata prestata proprio alla questione della tempestività nel pagamento degli stipendi.

In questo senso ai club sono state fissate delle scadenze ben precise così da evitare inutili (e sovente voluti per questioni di speculazione) ritardi nel versamento di salari e premi che altro non fanno che guastare i rapporti tra le parti.

Una questione che in Svizzera tarda comunque ad essere regolamentata, a differenza delle altre nazioni europee calcisticamente molto più evolute della nostra ove i rapporti contrattuali tra giocatori e club sono da molto tempo definiti con estrema precisione ed applicati con notevole rigore così da evitare malintesi e sottintesi sovente voluti. ■